

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../312007/2005

OGGETTO: COMUNE DI ROSTA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rosta, con deliberazione del C.C. n. 25 del 28/04/2005 (*Prat. n. 47/2005*), trasmesso alla Provincia in data 11/05/2005 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 25 del 28/04/2005 di adozione, finalizzati a modificare la destinazione d'uso di un'area;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'individuazione di una area a servizi contraddistinta con l'acronimo "S69" localizzata in via Chiesa;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Rosta con deliberazione C.C. n. 25 del 28/04/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) la Variante composta da un unico allegato tecnico costituito da stralci di elaborati grafici e normativi del P.R.G.C. in fotocopia, **priva di documentazione illustrativa, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici**, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.

Si rammenta, inoltre, che è opportuno che gli atti tecnici contengano gli estremi della deliberazione di adozione e siano sottoscritti dal Responsabile del Procedimento e dal Progettista, indirizzo confermato dalla sopra richiamata Circolare n. 12/PET che cita *"Le Varianti Parziali e le Modificazioni che non costituiscono variante sono atti amministrativi definitivi,....."* e inoltre *"La documentazione relativa a tali varianti,, dovrà essere resa in copia conforme all'originale sulla base delle disposizioni in materia vigenti"*;
 - b) con riferimento alla modificazione apportata all'offerta di aree per servizi pubblici, considerando anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare;
 - c) si suggerisce di integrare gli atti (in sede d'approvazione del progetto definitivo) con la verifica di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Rosta la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....